



Bruxelles, 17.12.2020  
COM(2020) 814 final

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da esprimere, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971**

## RELAZIONE

### 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

**LA PRESENTE PROPOSTA RIGUARDA LA DECISIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ESPRESSA, A NOME DELL'UNIONE EUROPEA, ALLA SESSANTAQUATTRESIMA SESSIONE DELLA COMMISSIONE STUPEFACENTI SULL'INCLUSIONE DI SOSTANZE NELLE TABELLE DELLA CONVENZIONE UNICA DELLE NAZIONI UNITE SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961, MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 1972, E DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULLE SOSTANZE PSICOTROPE DEL 1971. LA SESSANTAQUATTRESIMA SESSIONE DELLA COMMISSIONE STUPEFACENTI È PREVISTA DAL 12 AL 16 APRILE 2021.2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971**

La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972 (in appresso, "Convenzione sugli stupefacenti")<sup>1</sup>, mira a combattere l'abuso di droghe mediante un'azione coordinata a livello internazionale. Prevede due forme di intervento e di controllo che vanno di pari passo. In primo luogo, intende limitare la detenzione, l'uso, il commercio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione e la produzione di stupefacenti a fini esclusivamente medici e scientifici. In secondo luogo, mira a contrastare il traffico di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale allo scopo di dissuadere e scoraggiare i narcotrafficanti.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (in appresso, "Convenzione sulle sostanze psicotrope")<sup>2</sup> istituisce un sistema di controllo internazionale delle sostanze psicotrope. Essa ha rappresentato una risposta alla diversificazione e all'ampliamento dello spettro delle sostanze da abuso e ha introdotto controlli su una serie di droghe sintetiche a seconda, da un lato, del loro potenziale di abuso, dall'altro del loro valore terapeutico.

Tutti gli Stati membri dell'UE sono Parti delle Convenzioni, mentre l'Unione non lo è.

#### **2.2. La commissione Stupefacenti**

La commissione Stupefacenti è una commissione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Le sue funzioni e i suoi poteri sono tra l'altro definiti nelle due Convenzioni. È costituita da 53 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Nel marzo 2021, 12 Stati membri dell'UE saranno membri della commissione Stupefacenti con diritto di voto<sup>3</sup>. Presso la commissione Stupefacenti l'Unione ha lo status di osservatore.

---

<sup>1</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 978, n. 14152.

<sup>2</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1019, n. 14956.

<sup>3</sup> Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.

### 2.3. L'atto previsto della commissione Stupefacenti

La commissione Stupefacenti aggiorna periodicamente l'elenco delle sostanze che figurano nelle tabelle delle Convenzioni sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che si avvale del parere del suo comitato di esperti sulla tossicodipendenza.

L'OMS ha raccomandato al Segretario generale delle Nazioni Unite di aggiungere, nelle tabelle delle Convenzioni, otto delle 11 sostanze oggetto di accurato esame da parte del suo comitato di esperti per la farmacodipendenza.

In occasione della sua sessantaquattresima sessione, prevista a Vienna dal 12 al 16 aprile 2021, la commissione Stupefacenti sarà chiamata ad adottare decisioni in merito all'inclusione di tali sostanze nelle tabelle delle Convenzioni.

### 3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Le modifiche delle tabelle delle Convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti per tutti gli Stati membri. L'articolo 1, punto 1, della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti<sup>4</sup> (in appresso, "decisione quadro") stabilisce che, ai fini della decisione quadro, per "stupefacenti" si intendono tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione sugli stupefacenti o dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope, nonché le sostanze elencate nell'allegato della decisione quadro stessa. La decisione quadro si applica pertanto alle sostanze elencate nelle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali Convenzioni incide direttamente su norme comuni dell'UE e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò vale a prescindere dal fatto che la sostanza interessata sia sottoposta a controllo a livello dell'Unione<sup>5</sup>.

Una delle 11 sostanze che sono state esaminate dal comitato di esperti per la farmacodipendenza è soggetta a misure di controllo a livello dell'Unione. L'isotonitazene è stato incluso nella definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI<sup>6</sup>. Una sostanza, l'MDMB-4en-PINACA, è sottoposta a monitoraggio intensivo da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, ed è inoltre oggetto di una relazione sulla valutazione dei rischi. Le altre nove sostanze sono monitorate dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

Nella proposta relativa alla posizione dell'Unione, la Commissione propone di far proprie le raccomandazioni dell'OMS, in quanto in linea con lo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive, la loro aggiunta alle tabelle

<sup>4</sup> GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, quale modificata dalla direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12).

<sup>5</sup> Si veda l'allegato della decisione quadro.

<sup>6</sup> Direttiva delegata (UE) 2020/1687 della Commissione, del 2 settembre 2020, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della nuova sostanza psicoattiva *N,N*-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1*H*-benzimidazol-1-etanamina (isotonitazene) nella definizione di "stupefacenti", GU L 379 del 13.11.2020, pag. 55.

delle Convenzioni è supportata anche dalle informazioni disponibili nella banca dati europea sulle nuove droghe dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

Occorre che il Consiglio stabilisca la posizione che l'Unione deve adottare in occasione della riunione della commissione Stupefacenti al momento di decidere in merito all'inclusione delle sostanze nelle tabelle. Tale posizione, considerati i limiti che caratterizzano lo status di osservatore di cui gode l'Unione, dovrebbe essere espressa dagli Stati membri che saranno membri della commissione Stupefacenti nel marzo 2021, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione nell'ambito della commissione Stupefacenti. L'Unione non è Parte delle Convenzioni, ma ha competenza esclusiva in questo settore.

A tal fine, la Commissione propone una posizione dell'Unione che dovrà essere espressa dagli Stati membri che saranno membri della commissione Stupefacenti nel marzo 2021, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. È la quinta volta che la Commissione presenta una proposta di posizione comune dell'Unione di questo tipo<sup>7</sup>. L'adozione delle posizioni dell'Unione da parte del Consiglio<sup>8</sup> ha consentito all'UE di esprimersi con un'unica voce alle precedenti riunioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle a livello internazionale, poiché gli Stati membri partecipanti alla commissione Stupefacenti hanno votato a favore di tale inclusione in linea con la posizione dell'Unione adottata.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o Parte dell'accordo<sup>9</sup>. Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che sono *"tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>10</sup>

La commissione Stupefacenti è "un organo istituito da un accordo" ai sensi di detto articolo, in quanto organismo istituito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite - un organo delle Nazioni Unite - a cui sono affidati compiti specifici nell'ambito della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

Le decisioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze sono "atti che hanno effetti giuridici" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Secondo la Convenzione

---

<sup>7</sup> COM(2017) 72 final; COM(2018) 31 final; COM(2018) 862 final; COM(2019) 631 final.

<sup>8</sup> Adottate dal Consiglio il 7 marzo 2017, il 27 febbraio 2018, il 5 marzo 2019 e l'11 febbraio 2020, rispettivamente.

<sup>9</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

<sup>10</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

sugli stupefacenti e la Convenzione sulle sostanze psicotrope, le decisioni della commissione Stupefacenti diventano automaticamente vincolanti, a meno che una Parte non abbia presentato la decisione di riesame al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite entro il termine applicabile<sup>11</sup>. Le decisioni del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite in materia sono definitive. Le decisioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze hanno effetti giuridici anche nell'ordinamento giuridico dell'UE in virtù del diritto dell'Unione, dato che sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'UE, segnatamente sulla decisione quadro 2004/757/GAI. Le modifiche delle tabelle delle Convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione di tale strumento giuridico dell'UE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

#### **4.2. Base giuridica sostanziale**

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il traffico illecito di stupefacenti.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che individua nel traffico illecito di stupefacenti una sfera di criminalità di particolare dimensione transnazionale e conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in questo settore.

#### **4.3. Geometria variabile**

La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, applicabile fino al 21 novembre 2018, secondo la quale, ai sensi dell'articolo 1, per "stupefacenti" si intendono tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione sugli stupefacenti o dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope.

Poiché le decisioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze incidono su norme comuni in materia di traffico illecito di stupefacenti che sono vincolanti per la Danimarca, tale Stato membro partecipa all'adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di adozione di tali decisioni di inclusione.

#### **4.4. Conclusioni**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 1 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **5. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

---

<sup>11</sup> Articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione sugli stupefacenti; articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da esprimere, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972<sup>1</sup> (in appresso, "Convenzione sugli stupefacenti"), è entrata in vigore l'8 agosto 1975.
- (2) A norma dell'articolo 3 della Convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall'OMS.
- (3) La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (in appresso, "Convenzione sulle sostanze psicotrope")<sup>2</sup> è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
- (4) A norma dell'articolo 2 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.
- (5) Le modifiche alle tabelle di entrambe le Convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio<sup>3</sup> si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali Convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle delle Convenzioni incide direttamente su norme comuni dell'Unione e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 978, n. 14152.

<sup>2</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1019, n. 14956.

<sup>3</sup> Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

- (6) La commissione Stupefacenti, alla sessantaquattresima sessione prevista indicativamente dal 12 al 16 aprile 2021 a Vienna, dovrà adottare decisioni sull'aggiunta di 8 nuove sostanze alle tabelle delle Convenzioni delle Nazioni Unite.
- (7) L'Unione europea non è Parte della Convenzione sugli stupefacenti né della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui nel marzo 2021 siederanno 12 Stati membri con diritto di voto<sup>4</sup>. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione relativamente all'inclusione di sostanze nell'ambito della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope, poiché le decisioni sull'aggiunta di nuove sostanze alle tabelle di tali Convenzioni rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
- (8) L'OMS ha raccomandato di aggiungere una nuova sostanza alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti, e quattro nuove sostanze alla tabella II e tre nuove sostanze alla tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (9) Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell'OMS per la farmacodipendenza (in appresso, "comitato di esperti"), e di cui l'OMS raccomanda l'inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.
- (10) Secondo la valutazione del comitato di esperti, l'isotonitazene (denominazione chimica: *N,N*-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1*H*-benzimidazol-1-etanammina) è un analgesico oppioide sintetico ed è strettamente correlato all'etonitazene e al clonitazene, entrambi sottoposti a controllo internazionale ai sensi della Convenzione sugli stupefacenti del 1961. L'isotonitazene non ha alcun uso terapeutico né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'isotonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'isotonitazene sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (11) L'isotonitazene è stato incluso nella definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI mediante una direttiva delegata della Commissione<sup>6</sup>.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta dell'isotonitazene alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (13) Secondo la valutazione del comitato di esperti, l'MDMB-4en-PINACA (denominazione chimica: metil-3,3-dimetil-2-[1-(penta-4-en-1-il)-1*H*-indazolo-3-carbossammide]-butanoato) è un cannabinoide sintetico. L'MDMB-4en-PINACA non ha alcun uso terapeutico né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio

---

<sup>4</sup> Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

<sup>6</sup> Direttiva delegata (UE) 2020/1687 della Commissione, del 2 settembre 2020, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della nuova sostanza psicoattiva *N,N*-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1*H*-benzimidazol-1-etanammina (isotonitazene) nella definizione di "stupefacenti", C(2020) 5897 final, GU L 379 del 13.11.2020, pag. 55.

come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'MDMB-4en-PINACA sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'MDMB-4en-PINACA sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

- (14) L'MDMB-4en-PINACA è stato individuato in 20 Stati membri ed è controllato in 14 Stati membri. È stato associato a nove decessi, e anche a 11 intossicazioni non letali. L'MDMB-4en-PINACA è attualmente oggetto di un'indagine approfondita che sfocerà in una relazione di valutazione dei rischi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta dell'MDMB-4en-PINACA alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (16) Secondo la valutazione del comitato di esperti, il CUMIL-PeGACLONE (denominazione chimica: 2-(1-metil-1-fenil-etil)-5-pentilpirido[4,3-b]indol-1-one) è un cannabinoide sintetico. Il CUMIL-PeGACLONE non risulta avere alcuna autorizzazione per uso terapeutico né per l'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che il CUMIL-PeGACLONE sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il CUMIL-PeGACLONE sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (17) Il CUMIL-PeGACLONE è stato individuato in 11 Stati membri ed è controllato in almeno cinque Stati membri. È stato associato ad almeno tre decessi ed è stato individuato in sei campioni biologici associati a eventi avversi gravi.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del CUMIL-PeGACLONE alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope
- (19) Secondo la valutazione del comitato di esperti, il flubromazolam (denominazione chimica: 8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil4*H*-[1,2,4]triazolo-[4,3*a*][1,4] benzodiazepina) è una sostanza del genere benzodiazepina. Il flubromazolam è stato oggetto di ricerca per le sue proprietà ansiolitiche e i ridotti effetti collaterali sedativi, ipnotici e atassici, ma non risulta avere alcuna autorizzazione per uso terapeutico né per l'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che il flubromazolam sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il flubromazolam sia incluso nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (20) Il flubromazolam è stato individuato in 15 Stati membri ed è controllato in almeno sette Stati membri. È stato associato ad almeno due decessi e a sette intossicazioni non letali; è stato inoltre individuato in 44 campioni biologici associati a decessi.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del flubromazolam alla tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (22) Secondo la valutazione del comitato di esperti, il clonazolam (noto anche come clonitrazolam; denominazione chimica: 6-(2-clorofenil)-1-metil-8-nitro-4*H*-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]benzodiazepina) è una sostanza del genere benzodiazepina. Il clonazolam non risulta avere alcuna autorizzazione per uso terapeutico né per l'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che



il clonazepam sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il clonazepam sia incluso nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

- (23) Il clonazepam è stato individuato in 15 Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. È stato associato a due decessi e a cinque intossicazioni non letali.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del clonazepam alla tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (25) Secondo la valutazione del comitato di esperti, il diclazepam (noto anche come Ro 5-3448; denominazione chimica: 7-cloro-5-(2-clorofenil)-1-metil-1,3-diidro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-one) è una sostanza del genere benzodiazepina. Il diclazepam non risulta avere alcuna autorizzazione per uso terapeutico né per l'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che il diclazepam sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il diclazepam sia incluso nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (26) Il diclazepam è stato individuato in 16 Stati membri ed è controllato in almeno otto Stati membri. È stato associato a due decessi ed è stato inoltre individuato in 8 campioni biologici associati a decessi.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del diclazepam nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (28) Secondo la valutazione del comitato di esperti, la 3-MeO-PCP (denominazione chimica: 1-[1-(3-Metossifenil)cicloesil]piperidina) è una sostanza dissociativa. La 3-MeO-PCP non risulta avere alcuna autorizzazione per uso terapeutico né per l'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che la 3-MeO-PCP sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la 3-MeO-PCP sia inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (29) La 3-MeO-PCP è stata individuata in 18 Stati membri ed è controllata in almeno otto Stati membri. È stata associata ad almeno sette decessi e a cinque intossicazioni non letali; è stata inoltre individuata in 18 campioni biologici associati a eventi avversi gravi.
- (30) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della 3-MeO-PCP alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (31) Secondo la valutazione del comitato di esperti, la difenidina (denominazione chimica: 1-(1,2-difeniletil)piperidina) è una sostanza dissociativa. La difenidina non risulta avere alcuna autorizzazione per uso terapeutico né per l'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che la difenidina sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la difenidina sia inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

- (32) La difenidina è stata individuata in 17 Stati membri ed è controllata in almeno otto Stati membri. È stata associata ad almeno due intossicazioni non letali ed è stata individuata in cinque campioni biologici associati a eventi avversi gravi.
- (33) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della difenidina alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (34) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto le decisioni relative all'inclusione delle otto sostanze nelle tabelle saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla decisione quadro 2004/757/GAI.
- (35) La posizione dell'Unione deve essere espressa di concerto dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti.
- (36) La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI quale applicabile fino al 21 novembre 2018, e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (37) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 12 al 16 aprile 2021, durante la quale tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull'aggiunta di sostanze alle tabelle della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, è riportata nell'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa di concerto dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*